



*Ministero del Lavoro
della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II*



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 30/03/2009
Prot. 25 / II / 0004534

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministro per le Pari Opportunità
Largo Chigi, 19
00187 ROMA*

OGGETTO: *Interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.*

Nel riscontrare la nota prot. n. 3238 del 17 marzo u.s. – concernente la richiesta di chiarimenti in merito alla sussistenza di specifiche tutele in favore delle lavoratrici in stato di gravidanza, applicabili nelle more dell'emanazione del provvedimento di interdizione dal lavoro per mansioni a rischio, rilasciato dalla competente Direzione provinciale del lavoro *ex art. 17, comma 2, lett. c, D. Lgs n. 151/01* – si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia, in primo luogo, che il provvedimento di interdizione in questione presuppone l'accertamento da parte delle Direzioni provinciali del lavoro della presenza, nell'ambiente di lavoro, di rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza, non eliminabili da parte del datore di lavoro né mediante misure preventive né con l'assegnazione dell'interessata a mansioni differenti.

Si precisa, al riguardo, che – ai sensi dell'art. 18, comma 8, D.P.R. n. 1026/76 – il predetto accertamento ispettivo non è necessario ove il datore di lavoro abbia prodotto una dichiarazione dalla quale emerga, in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, che l'ambiente di lavoro risulti pregiudizievole per la salute della gestante o del nascituro e che non sia possibile modificare le mansioni della lavoratrice.

Con riferimento alla decorrenza del provvedimento interdittivo *de quo*, la lettera circolare prot. 25/SEGR/0005249 del 17 aprile 2008, ha già chiarito che la stessa non può retroagire rispetto alla data di adozione del provvedimento medesimo.

In materia di valutazione dei rischi, si fa presente, inoltre, che il D.Lgs. n. 81/2008, all'art 28, dedica specifica attenzione alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza, stabilendo che il

documento di valutazione del rischio sia appositamente elaborato dal Medico Competente e dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, i quali provvedono a sottoscrivere gli allegati tecnici contenenti le voci riferite ai diversi fattori di rischio; di seguito, tale documento è sottoposto al datore di lavoro che provvede a sottoscriverlo ed a comunicarlo alla lavoratrice.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta pertanto che, nelle more dell'emanazione del provvedimento di interdizione per mansioni a rischio, incombe al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure previste nel documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento a quelle individuate nella parte speciale, concernente i rischi specifici riferiti alle gestanti o alle puerpere, onde tutelare la salute della lavoratrice, in conformità alla *ratio* del citato articolato normativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo PENNESI)

